



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

---

## MOZIONE N. 23

---

### LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO NELLE ZONE DI ALTA PIANURA

presentata il 26 gennaio 2026 dai consiglieri Barbera, Borgia, Baldan Matteo, Benetti, Besio, Calligaro, Leso, Rucco e Soranzo

#### Il Consiglio regionale del Veneto

##### PREMESSO CHE:

- il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato nel 2015, aveva previsto un divieto inderogabile alla realizzazione di discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle zone di alta pianura – zona di ricarica degli acquiferi individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006;
- l'aggiornamento del Piano adottato nel 2022 ha riformulato tale previsione, introducendo una deroga che consente la realizzazione di discariche per rifiuti contenenti amianto anche nelle medesime aree, oltre che nelle zone instabili, esondabili e alluvionabili;
- detta modifica ha prodotto effetti immediati sul piano amministrativo, determinando la presentazione di istanze per la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto in territori precedentemente assoggettati a divieto;

##### PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- con deliberazione del Consiglio regionale 9 luglio 2024, n. 40 (mozione n. 533), il Consiglio regionale del Veneto ha impegnato la Giunta regionale a ripercorrere le fasi di valutazione condotte nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica (VAS) per l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, al fine di verificare la sussistenza o meno di impatti sostanziali e significativi connessi alla modifica dell'articolo 15, comma 4, nonché la coerenza con il divieto di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2021, n. 1458 nelle zone previste dalla deliberazione del Consiglio regionale 17 maggio 2006 n. 62;

- con deliberazione del Consiglio regionale 9 luglio 2024, n. 41 (mozione n. 549), il Consiglio regionale del Veneto ha impegnato la Giunta regionale e gli Assessori competenti a verificare l'eventuale sussistenza di vincoli pianificatori ostativi all'autorizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto nelle aree interessate e, in caso affermativo, a disporre il rispetto della pianificazione vigente;

CONSIDERATO CHE:

- entrambe le citate mozioni sono state approvate con ampia convergenza dei voti, configurandosi come atti di indirizzo politico-amministrativo vincolanti politicamente per l'azione della Giunta regionale;

- dalla data della loro approvazione ad oggi sono proseguiti procedimenti autorizzativi rilevanti in materia di smaltimento di rifiuti contenenti amianto ed è nel frattempo intervenuto il rinnovo della legislatura regionale con la nomina di un nuovo Assessore competente in materia ambientale;

- in più occasioni, nel corso degli anni, iniziative progettuali riguardanti la realizzazione o l'ampliamento di discariche in aree della pianura veronese ricadenti in zone di ricarica degli acquiferi sono state oggetto di rilievi critici e approfondite valutazioni da parte delle competenti commissioni regionali, che hanno evidenziato profili di criticità e incompatibilità con le esigenze di tutela ambientale delle aree direttamente e indirettamente interessate;

EVIDENZIATO CHE:

- determinate iniziative progettuali, riguardanti la realizzazione di discariche successivamente non autorizzate, sono state presentate in territori con pressioni ambientali pregresse, ritenute tali da non consentire di escludere influenze negative sull'ambiente circostante, nonché classificati come "di elevata" ed "estremamente elevata" vulnerabilità della falda dalla "Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta";

- in contesti territoriali caratterizzati da documentata sensibilità ambientale, dalla presenza di falde idriche utilizzate per l'approvvigionamento potabile, per usi agricoli, zootecnici e industriali, il principio di precauzione suggerisce di evitare l'introduzione di ulteriori fattori di rischio, anche laddove non sia dimostrabile con certezza un effetto inquinante in atto;

- la semplice sussistenza di un rischio significativo di aggravio delle pressioni ambientali è stata ritenuta sufficiente, nelle valutazioni espresse dagli organi competenti, per formulare giudizi di incompatibilità ambientale, privilegiando la tutela preventiva di beni di primario rilievo costituzionale quali l'ambiente e la salute collettiva;

RICHIAMATO l'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale stabilisce che il principio di precauzione debba trovare applicazione anche in situazioni di incertezza scientifica, qualora sussista un rischio potenziale per la salute umana o per l'ambiente;

RITENUTO CHE:

- pur condividendo l'obiettivo di incrementare la capacità di gestione regionale dei flussi di rifiuti pericolosi contenenti amianto, riducendo l'attuale totale esportazione di tale tipologia di rifiuti, si rileva come i comuni interessati dalla presentazione delle istanze di Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) abbiano posto in essere significative azioni di tutela del territorio, sia in sede di osservazioni ai progetti, sia mediante ricorsi innanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR);

- tali attività comportano per gli enti locali rilevanti oneri economici in termini di consulenze ambientali, legali e assistenza in giudizio, con un impatto significativo sui bilanci comunali, in particolare per i comuni di medie e piccole dimensioni; in alcuni casi tali oneri hanno raggiunto, nell'arco di un biennio, importi dell'ordine di centomila euro, rappresentando risorse sottratte ad altri interventi e servizi a favore delle comunità locali;
  - non si manifesta una contrarietà aprioristica all'insediamento di impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto, riconoscendo la necessità di garantire una corretta e sicura gestione di tale tipologia di rifiuti sul territorio regionale; si evidenzia tuttavia l'esigenza di salvaguardare le zone vulnerabili del territorio e, in particolare, le aree di ricarica degli acquiferi, considerate strategiche sotto il profilo ambientale e della tutela delle risorse idriche;
- tutto ciò premesso,

### **impegna la Giunta regionale**

a valutare, nell'ambito delle competenze regionali e alla luce delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi dagli organi tecnici competenti, l'opportunità di modificare l'articolo 15, comma 4 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, con particolare riferimento alla deroga prevista per gli impianti dedicati di cui al comma 2, lettera a), al fine di rafforzare la tutela delle zone di alta pianura – zona di ricarica degli acquiferi.

---